Allegato A all'atto 5843

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.) ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

ART.1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) con sede in Roma – Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)**, per l'indipendenza, l'autonomia e la sicurezza dei disabili.**

Essa, **sorta sin dal 1954**, agisce nello spirito del volontariato; non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, **nei campi socio-assistenziali, socio-sanitari e lavorativo** e in particolare nei settori specificati nel successivo art. 2; è aperta a chiunque intenda operare per tutelare e promuovere il diritto delle persone **con disabilità** alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro, all'integrazione sociale, per attuare una valida prevenzione della disabilità, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana.

ART. 2 – FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'A.I.A.S. promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone **con disabilità** e delle loro famiglie, a rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, politico, economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomie delle persone **con disabilità** ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

L'Associazione, premesso che considera basilare lo sviluppo della cultura **della positività della disabilità** e della solidarietà e che ogni persona, a prescindere dalla situazione di **disabilità**, dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente:

a) instaura ed intensifica i rapporti con gli Organi legislativi internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e Centri, Pubblici e Privati, che attuano i servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone **con disabilità** e delle loro famiglie;
b) promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; dà alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo **e legislativo** per una adeguata comprensione e gestione della situazione;
c) promuove sul piano Nazionale la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, giuridiche e pratiche sul problema **della disabilità**, con particolar riguardo alle patologie encefaliche;
d) promuove ogni attività che sia utile a realizzare una riabilitazione come processo multiforme **,** pluridimensionale **ed interdisciplinare** : ossia non solamente, come momento medico, ma sociale, educativo, culturale, **sportivo** e lavorativo;

proponendo conferenze, congressi e studi, volti alla soluzione dei problemi relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione **della disabilità** con particolare riferimento alle patologie encefaliche e **genetiche**;

e) promuove la pubblicazione e la diffusione di notizie, articoli, periodici, riviste o libri che riaguardino le patologie encefaliche, sotto gli aspetti medici, legali e pratici. Bandisce anche concorsi per tesi di laurea **aventi** ad oggetto tale argomento;

f) sollecita l'attuazione e lo sviluppo su tutto il territorio nazionale di servizi di riabilitazione idonei a rispondere ai bisogni delle persone **con disabilità** per favorire la piena integrazione sociale; sviluppa la concezione dei servizi come "funzione pubblica", indifferentemente dalla configurazione degli apparati che li producono e li erogano;

g) promuove l'integrazione scolastica ad ogni livello, la qualificazione **professionale** ed il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone **con disabilità** con il riconoscimento del diritto effettivo alla retribuzione, fondato sul principio dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, sollecita la fornitura di strumenti, attrezzature **tecnologiche**, presidi e servizi funzionali all'effettivo esercizio di tali diritti **e quant'altro necessario per raggiungere l'autonomia personale.**

h) promuove la istituzione e/o **la gestione di** Centri, Servizi di Riabilitazione **e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00** in favore di persone **con disabilità** anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, col S.S.N., **e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento;**

i) **si impegna a far realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, le** strutture socio-riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitosa anche ai disabili che non possono lavorare;

j) mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le Organizzazioni SocialI e Culturali e le Associazioni Nazionali e/o estere, che si occupano delle persone, **con disabilità** per la soluzione dei problemi che le accomunano; produce ogni sforzo per favorire tutte le iniziative atte a costituire una efficace Federazione di tutte le Associazioni;

k) svolge ogni attività, senza fine di lucro, utile al raggiungimento delle finalità e degli scopi indicati in questo articolo, compreso la gestione di Scuole di Specializzazione per gli insegnanti di sostegno **in convenzione con le Università** e/o di altre specializzazioni e ogni altra scuola, Corsi **e progetti anche comunitari** e/o attività finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento del personale della scuola, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati **ad eccezione di quelle attività accessorie per natura alle finalità di cui sopra, in quanto integrative delle stesse.** Svolge dette attività senza fini di lucro, con assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanza di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate per legge, per Statuto o per Regolamento a favore di altre Sezioni dell'A.I.A.S. costituite in ONLUS; gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; dell'attività dell'Organizzazione viene redatto il Bilancio e Rendiconto annuale;

a. realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso una concorde ed omogenea azione delle sue componenti, tutte impegnate al rispetto ed all'attuazione del presente Statuto;

b. è previsto l'obbligo di fare uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

ART.3 - AUTONOMIA

L'Associazione Nazionale, si articola in Sezioni e in Comitati Regionali.

L'Associazione Nazionale, ogni Comitato Regionale e ciascuna Sezione hanno, sia nei reciproci rapporti che in quelli con i terzi, piena autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'art.2.

ART. 4 – SOCI

Possono essere Soci coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano accettato con dichiarazione scritta questo Statuto, i Regolamenti Nazionali, Regionali e gli Statuti e/o Regolamenti Sezionali obbligandosi ad osservarli ed abbiano ottemperato alle norme previste per il tesseramento.

Il Socio **appartiene** ad una sola Sezione e la sua partecipazione alla vita associativa non è limitata temporalmente.

I Soci sono Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti.

Sono Soci Fondatori **dell'A.I.A.S. Nazionale** coloro che **intervennero** alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione Nazionale riconosciuto con D.P.R. n.1070 del 28 maggio 1968 e non versano nessuna quota annua.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che abbiano adempiuto ai loro obblighi e pagato le quote associative nella misura fissata dall'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che versano almeno il quadruplo della quota annua fissata per i soci ordinari.

Sono Soci Benemeriti coloro che hanno acquisito particolari meriti operando come volontari, dipendenti o consulenti a favore dell'Associazione.Le persone meritevoli vengono segnalate dalla Sezione o da un Socio al Consiglio Nazionale il quale, acquisite, ove occorra, le informazioni del caso, delibera sulla proposta a scrutinio segreto.

I Soci Benemeriti non versano alcuna quota associativa.

I minori di anni 18 non possono conseguire la qualità di Socio Ordinario o Sostenitore; **aderiscono** al gruppo giovanile dell'A.I.A.S., se costituito. Essi possono partecipare alle Assemblee Sezionali e Regionali con diritto di parola, ma non di voto.

ART. 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione del Socio Ordinario o Sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione su domanda scritta dell'interessato presentato da due Soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e quella effettiva, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali, Regionali e di Sezione; la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e di prestarvi osservanza; l'attestazione di versamento della quota di ammissione ed ogni altra informazione prevista dai regolamenti o chiesta dalla Sezione.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta valuta la richiesta e, accertata **anche** la inesistenza delle cause di incompatibilità previste dal successivo art.7, accoglie o rigetta la domanda.

L'interessato non ammesso ha facoltà di ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione al Comitato Regionale o, se non costituito, al Consiglio Nazionale, i quali informano la Sezione del ricorso e le assegnano un termine non superiore a trenta giorni per proporre controdeduzioni. **Il Presidente della Sezione potrà illustrare le motivazioni.**

Il Comitato Regionale od il Consiglio Nazionale decide sul ricorso in via definitiva nella sua prima riunione successiva alla scadenza del termine previsto dal precedente comma: la decisione deve essere immediatamente **comunicata** per iscritto all'interessato ed alla Sezione.

ART.6 – PERDITA DELLA QUALITA' DEI SOCI

I Soci cesseranno di appartenere all'Associazione:

- per recesso;
- per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- per decadenza;
- per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti od inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;
b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione ;
c) versino in stato di incompatibilità;
d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente della Sezione.

I provvedimenti di sospensione sono adottati rispettivamente dal Presidente o dal Consiglio Nazionale nei confronti di soci che rivestano cariche in organi sociali nazionali o regionali o che siano Presidenti di Sezione.

Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci.

Il Socio può chiedere, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, al Comitato Regionale, se costituito o al Consiglio Nazionale di sospendere l'efficacia del provvedimento di sospensione, di decadenza o di espulsione.

L'interessato deve contestualmente consegnare copia dell'istanza alla Sezione che potrà controdedurre.

Il Comitato Regionale, se costituito o il Consiglio Nazionale delibera nella prima riunione successiva da tenersi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso comunicando l'esito per iscritto all'interessato ed alla sezione competente.

La delibera di espulsione viene portata per la ratifica alla prima Assemblea della Sezione la quale decide in modo definitivo.

Il Socio espulso non potrà più fare parte dell'associazione, salvo che nel caso previsto dalla precedente lett. d), sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.

Il Socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati o rimossi i relativi motivi.

ART. 7 – INCOMPATIBILITA'

I dipendenti delle Sezioni non possono essere Soci **delle stesse**.

Il Consiglio Direttivo, può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del **10%** di tutti i soci della Sezione, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva Nazionale a pena di inefficacia ed invalidità della delibera.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza. Se optasse per la carica sociale potrà essere insediato ed investito della funzione solo dopo avere presentato le sue irrevocabili dimissioni dal rapporto di lavoro ed essere stato integralmente e definitivamente liquidato di ogni sua spettanza con quietanza liberatoria.

ART.8 – SEZIONI

Le Sezioni devono avere un numero minimo di sessanta Soci. Esse vengono costituite una per Comune o in relazione al numero delle Aziende Sanitarie dello stesso ambito comunale, fatte salve le Sezioni esistenti. Vengono costituite alla presenza di un delegato dal Consiglio Nazionale scelto tra i Consiglieri **Nazionali**.

Il Consiglio Nazionale ratifica la costituzione.

Le Sezioni sono disciplinate dal presente Statuto e da un proprio Statuto e/o Regolamenti conforme a quello tipo, approvato dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato Regionale, se costituito, e ratificato dal Consiglio Nazionale.

Le Sezioni possono chiedere alle autorità il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legislazione vigente.

Le Sezioni che avranno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica **o di ONLUS** devono espressamente dichiarare nel proprio Statuto di accettare integralmente lo Statuto dell'Associazione.

Le Sezioni, oltre ai compiti generali di cui all'art.2 ed a quelli meglio specificati nello Statuto e/o regolamento di Sezione, hanno il fine di:

a) sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di **disabilità**, istituire Centri di orientamento e formazione professionale, contribuire alla completa integrazione delle persone **con disabilità**, realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali, residenziali, diurni**, comunità protette**, centro socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di relazione integrata;
b) istituire e gestire servizi a favore delle persone **con disabilità** e delle loro famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di handicap;
c) gestire Scuole di Specializzazione, Corsi di aggiornamento o Formazione Professionale per Insegnanti ed Operatori Sociali e Sanitari, autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dalle Regioni **o in convenzione con le Università;**
d) perseguire l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone **con disabilità** alla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi a loro destinati.

Le Sezioni possono accordarsi o consorziarsi con altre Sezioni per svolgere in comune, in tutto o in parte, le proprie attività.

Le Sezioni non possono recedere dall'Associazione. Le eventuali delibere adottate in contrasto sono nulle ed inefficaci di diritto.

Qualora l'Assemblea dei Soci e/o qualunque organismo statutario di una Sezione, oltre ai casi indicati al successivo art.10, dovesse decidere autonomamente di recedere dall'Associazione, mantenendo o meno l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterali, il patrimonio della Sezione passa nella disponibilità provvisoria per la gestione temporanea da parte dell'A.I.A.S. Nazionale per la destinazione secondo le vigenti leggi e/o lo Statuto, con le modalità di cui all'art. 10.

ART.9 – ORGANI DELLE SEZIONI

Lo Statuto e/o Regolamento delle Sezioni deve espressamente prevedere una gestione democratica della Sezione stessa, attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci, assicurando la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa.

Essi sono:

- l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere costituiti la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Probiviri. Nelle Assemblee hanno diritto di voto **e possono rivestire cariche sociali**, i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso, salvo che il Consiglio Nazionale, per le Sezioni commissariate, autorizzi con delibera motivata, l'integrale rinnovo delle procedure di associazione, con diritto di elettorato attivo e passivo a tutti i soci ammessi.

Ogni Socio ha un voto.

L'Assemblea elegge direttamente il Presidente ed i componenti il consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo sarà composto dal Presidente e da almeno 4 membri.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona) e la Giunta Esecutiva, se prevista dallo Statuto Sezionale. Elegge a maggioranza ed a scrutinio segreto il rappresentante della Sezione in seno al Comitato Regionale con i criteri di cui all'art.11.

La Giunta Esecutiva è composta da almeno 3 membri, di cui sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Il Tesoriere può partecipare alle riunioni della Giunta con voto consultivo.

L'Assemblea elegge anche il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, se previsto, composti rispettivamente di 3 membri effettivi e 2 supplenti nonché i rappresentanti della Sezione nell'Assemblea Nazionale.

Le norme che regolano l'elezione degli Organi delle Sezioni sono raccolte in un apposito Regolamento.

Tutte le cariche hanno durata triennale.

Le Sezioni hanno autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale e in quest'ambito sono autonome l'una dall'altra e dall'Associazione Nazionale.

Le Sezioni sono rappresentate di fronte ai terzi e in giudizio dal proprio Presidente. Ciascuna Sezione ha un proprio patrimonio costituito dalle quote sociali nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale, da lasciti, contributi, donazioni mobiliari ed immobiliari di privati o di enti pubblici ed economie di gestione, destinando i beni e le rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto e/o Regolamenti propri.

Tutti questi elementi devono risultare nel bilancio annuale che obbligatoriamente deve essere redatto e sottoposto all'approvazione della Assemblea dei Soci.

Le Sezioni non impegnano la responsabilità delle altre Sezioni, né dell'Associazione Nazionale, né dei Comitati regionali per le obbligazioni da ciascuna di essa assunte. Reciprocamente esse non sono impegnate né responsabili per le obbligazioni assunte dai Comitati Regionali o dall'Associazione Nazionale.

Le Sezioni sono obbligate a versare alla Sede Centrale ed ai rispettivi Comitati regionali una percentuale delle quote Associative ed eventuali contributi nella misura stabilita ogni anno dell'Assemblea Nazionale. Per l'anno di costituzione le Sezioni sono esentate dal versamento delle quote indicate.

Le Sezioni devono inviare **alla Sede Centrale ed** al Comitato Regionale, entro trenta giorni, copia dei verbali delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria e Relazione dei Revisori dei Conti allegata al bilancio, nonché **la** relazione annuale sull'attività svolta e tutti gli altri documenti richiesti dagli Organi Nazionali **e Regionali.**

Le Sezioni devono inviare trimestralmente alla Sede Centrale una relazione riassuntiva sulle principali attività intraprese.

La Sezione è tenuta ad inviare ogni anno**, unitamente alle quote associative, le tessere e/o** l'elenco dei Soci al Comitato Regionale ed alla Sede Centrale dell'Associazione.

ART.10 – SCIOGLIMENTO DELLE SEZIONI

La Sezione può essere sciolta:

- per volontà dei suoi Soci;
- per decisione dell'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei ¾ dei suoi componenti intervenuti, qualora vengano meno le finalità e gli scopi dell'Associazione**,** in mancanza di Soci **ovvero nei casi in cui la Sezione agisca con l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterali non osservando lo Statuto dell'Associazione e/o la rappresentatività prevista dallo stesso**. In tal**i** cas**i il Consiglio Nazionale** dovrà destinare il patrimonio della Sezione che residuasse dopo l'esaurimento della liquidazione, a beneficio di altre Sezioni della Regione di appartenenza, sentito il Comitato Regionale, se costituito, che potrà valutare le opportune priorità, o alla Sede Centrale. Qualora le Sezione disciolta fosse Onlus, il patrimonio residuo dovrà essere destinato a Sezioni o Sede Centrale Onlus o ad altre Organizzazioni di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità e, sentito, altresì, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART.11 – COMITATO REGIONALE

Il Comitato Regionale è l'organo di promozione, di incentivazione e coordinamento delle attività delle Sezioni in campo regionale, particolarmente per quanto attiene ai rapporti con l'Ente Regione e gli altri Enti pubblici ed è anche l'organismo di raccordo fra le Sezioni e gli Organi Centrali dell'Associazione. Esso è composto dai Presidenti di ciascuna Sezione e da un Rappresentante per ogni Sezione, nominato dal Consiglio Direttivo fra i Soci.

Il Comitato Regionale è l'organo di attuazione delle linee programmatiche e delle politiche associative deliberate dall'Assemblea Nazionale, con funzione di coordinamento regionale, di stimolo e propulsione ed è propositivo per il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale.

Il Comitato Regionale vigila sulle Sezioni, effettua ispezioni e controlli, su delega del Consiglio Nazionale e segnala, al Consiglio Nazionale eventuali inadempienze, irregolarità o deviazioni dagli scopi dell'Associazione.

Il Comitato elegge al suo interno un Coordinatore o un Presidente secondo quanto stabilito dal proprio Regolamento e almeno due membri appartenenti a Sezioni diverse, che costituiscono la Giunta.

Il Comitato e la Giunta durano in carica tre anni.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei suoi membri, si provvede alla sostituzione.

Il Comitato Regionale si istituisce se nella Regione sono costituite almeno **tre** Sezioni. I Rappresentanti della Sezione costituita da meno di tre anni partecipano al Comitato Regionale, ma non possono assumervi cariche sociali.

Esso deve riunirsi almeno **ogni** due mesi e la sua attività è disciplinata da un apposito Regolamento approvato dallo stesso comitato, ratificato dal Consiglio Nazionale ed inviato a ciascuna Sezione.

Il Comitato Regionale esamina le proposte di modifica dello Statuto e/o Regolamento delle Sezioni, esprime il proprio parere e lo sottopone, comunque, alla ratifica del Consiglio Nazionale.

I verbali del Comitato Regionale devono essere inviati, entro **venti** giorni dall'approvazione al Consiglio Nazionale ed alle singole Sezioni che ne fanno parte.

ART.12 – ENTI ADERENTI

Sono considerati Enti aderenti: il "Patronato di Assistenza ai Bambini Discinetici di Crema", l'Associazione "La Nostra Famiglia" e tutte le Istituzioni e Associazioni, ritenute dal Consiglio Nazionale di rilevante interesse scientifico e sociale che chiedano ed ottengano dal Consiglio Nazionale medesimo di essere ammesse.

ART. 13 – ORGANI CENTRALI

Sono Organi Centrali dell'Associazione:
l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

ART.14 – COSTITUZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è costituita dalle Sezioni rappresentate dai loro Presidenti **o dal legale rappresentante pro-tempore,** dai Consiglieri Nazionali, **dai Soci fondatori,** dai Coordinatori o Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati in rappresentanza dei Soci per ogni Sezione nel numero di 1, **da 60 fino a 100 Soci**.

Oltre tale numero di soci, la rappresentanza viene incrementata con 1 delegato ogni 100 Soci o frazione superiore a 60, calcolati sulla media dei Soci del precedente triennio, escluso l'anno in corso.

Tutti i costituenti l'assemblea hanno diritto di voto. Partecipa all'Assemblea un Rappresentante per ogni Ente aderente.

I Soci Delegati devono risultare appartenenti alla Sezione nell'anno precedente oltre a quello in corso.

Nell'Assemblea Nazionale ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega da un altro Socio dell'Assemblea. Nessun intervenuto potrà avere più di due deleghe.

ART.15 – ASSEMBLEA NAZIONALE – ORDINARIA/STRAORDINARIA

L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Presidente dell'Associazione in seduta Ordinaria una volta l'anno e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'anno sociale (31 dicembre),o in seduta Straordinaria su una iniziativa o su richiesta del Consiglio Nazionale o del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno 5 Comitati Regionali entro trenta giorni della richiesta stessa.

Le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

ART. 16 – SEDE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale si riunisce a Roma o in altre località indicate dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritti al voto ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto.

ART.17 – POTERI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale:

a) delibera sulla relazione del Presidente dell'Associazione, contenente anche una esposizione dell'attività di Comitati Regionali;
b) delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo Nazionale unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e sulle altre eventuali relazioni finanziarie di quest'ultimo.
c) Delibera su ogni eventuale argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio Nazionale, sia di propria iniziativa che su segnalazione delle Sezioni o dei Comitati Regionali, compreso quanto previsto dal successivo art.23;
d) Elegge, ogni triennio, allo scadere delle cariche, **i componenti il Consiglio Nazionale,** i Revisori dei Conti ed i Probiviri. Sono eleggibili tutti i Soci con le esclusioni previste dal presente Statuto;
e) Provvede all'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti ed alle relative successive modifiche a norma dell'art.32 del presente statuto;
f) Elegge annualmente la commissione per la verifica e la validità del tesseramento, costituita da 5 membri proposti dalla Giunta Esecutiva;
g) Delibera sull'entità delle quote sociali e sulla oro ripartizione fra la Sede Centrale, il Comitato Regionale e la Sezione;
h) Delibera sulla proposta di scioglimento delle Sezioni.

ART. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Nazionale.
In casi eccezionali e di urgenza il Presidente può deliberare con i poteri della Giunta Esecutiva.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, può delegare le sue attribuzioni al consigliere più anziano per età, componente la Giunta.

ART.19 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- 20 Consiglieri, eletti a norma dell'art. 17 del presente Statuto.
- 3 Consiglieri nominati, su richiesta del Presidente dell'Associazione, in rappresentanza dei Ministeri della Sanità, Pubblica Istruzione e Lavoro.

Le cariche elettive, di cui sopra, durano tre anni.

Partecipa alle sedute del Consiglio, con voto consultivo, **il Presidente del** Collegio dei Revisori dei Conti.

Partecipano al Consiglio Nazionale i rappresentanti di eventuali altri Ministeri che verranno dagli stessi indicati, su richiesta del Presidente dell'Associazione.

ART.20 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta Ordinaria almeno quattro volte all'anno e in seduta Straordinaria su iniziativa del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 7 Consiglieri o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti**.**

Quelle relative alla nomina del **Presidente**, del Segretario Generale, del Vice Presidente e dei due componenti della Giunta Nazionale, **che** sono svolte a scrutinio segreto, sono valide a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. **Alla terza votazione infruttuosa, le elezioni di cui sopra avvengono a maggioranza assoluta dei presenti**

ART.21 – POTERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo di propulsione e di attuazione dello sviluppo e dell'indirizzo generale dell'associazione e provvede allo studio dei problemi di carattere generale, provvede**,** altresì, a stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi governativi competenti, con le Commissioni Parlamentari con le Associazioni consorelle e con le OO. SS., **con le quali firma, delegando un'apposita commissione, anche i CCNL per conto di tutte le Sezioni** e con gli Organismi Internazionali; ratifica la costituzione di Comitati Regionali, stimola e promuove l'istituzione delle Sezioni al livello territoriale,

ratificandone la costituzione. La costituzione della Sezione avviene alla presenza di un membro del Consiglio Nazionale.
Esprime il proprio parere in merito ai Bilanci, che verranno presentati all'Assemblea e che saranno accompagnati dalle relazioni dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Nazionale elegge tra i Consiglieri**: il Presidente,** il Vice Presidente, il Segretario Generale e gli altri membri della Giunta, **con i criteri indicati all'art.20**.
Nomina un Tesoriere che può essere **non** Socio.
Il Consiglio Nazionale ratifica, previo esame, le eventuali modifiche allo Statuto e/o Regolamento delle sezioni, dopo l'approvazione da parte del Comitato Regionale.
I Bilanci dovranno essere inviati ai Comitati Regionali ed alle Sezioni **prima** dell'Assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale saranno inviate ai Comitati Regionali, **di pertinenza**, entro 30 giorni dalla data della loro adozione **definitiva.**
Il Consiglio Nazionale inoltre:

a) annulla le delibere delle Sezioni o dei Comitati **Regionali** che siano in contrasto con lo Statuto o con i Regolamenti;
b) espelle i Soci che rivestono cariche in Organi Nazionali o Regionali o che siano Presidenti di Sezione nei casi indicati all'art.6 dello Statuto;
c) segnala alle Sezioni ed ai Comitati Regionali i fatti relativi ai Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso;
d) dispone ispezioni nei confronti dei Comitati Regionali e delle Sezioni, comprese quelle che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico **o quello di ONLUS**;
e) contesta ai Comitati Regionali ed alle Sezioni le irregolarità emerse dalle ispezioni o di cui si sia, comunque, venuto a conoscenza;
f) scioglie, nei casi previsti, i Comitati Regionali ed i Consigli Direttivi delle Sezioni; sospende dalla funzione o revoca i Presidenti delle Sezioni, nominando uno o più Commissari per provvedere all'amministrazione ordinaria;
g) nomina Commissari per il compimento di singoli atti, o l'adozione di specifici provvedimenti di competenza delle Sezioni o dei Comitati Regionali che abbiano omesso di provvedere;
h) propone lo scioglimento delle Sezioni dell'Associazione.

ART.22 – GIUNTA ESECUTIVA

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e due Consiglieri, costituiscono la Giunta Esecutiva.

ART.23 – POTERI DELLA GIUNTA

La Giunta Esecutiva adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione, esegue e fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e, in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento necessario, nell'interesse dell'Associazione, sempre entro le competenze del Consiglio Nazionale.

La Giunta Esecutiva predispone, unitamente al Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre al parere del Consiglio Nazionale.

Nomina il liquidatore delle Sezioni scegliendolo**,** di norma, tra i componenti del Consiglio Nazionale o dei Comitati Tecnico, Giuridico o Finanziario.

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei suoi membri.

ART.24 – PROVVEDIMENTI URGENTI

I provvedimenti urgenti adottati dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente devono essere sottoposti, rispettivamente, alla ratifica del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva nella prima riunione successiva.

I provvedimenti non ratificati decadono e vengono sostituiti da quelli decisi dal Consiglio Nazionale.

ART.25 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli organi dell'Associazione; cura la redazione del verbale delle adunanze del Consiglio Nazionale della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea Nazionale, assiste il Presidente nel disbrigo delle attività; è responsabile della conservazione degli atti e dello schedario dei Soci e controfirma gli atti dell'Associazione. **Convoca ed insedia, anche tramite un suo delegato, scelto fra i Consiglieri Nazionali, i Comitati Regionali.**

ART.26 – TESORIERE

Il Tesoriere tiene il Registro delle Entrate e delle Uscite; è custode del patrimonio dell'Associazione Nazionale; ne esige le rendite, le quote, i contributi e le oblazioni; esegue i pagamenti su ordine scritto del Presidente o di chi ne fa le veci **con firma abbinata** e del Segretario Generale.

La Giunta può delegare altri membri a disporre le operazioni finanziarie. Le stesse saranno eseguite sempre con firme congiunte.

Presenta il Rendiconto trimestrale.

Partecipa alle riunioni della Giunta e collabora con la stessa alla predisposizione dei bilanci.

ART.27 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Revisori dei Conti esercitano il controllo contabile sull'attività dell'Associazione. Essi riferiscono all'Assemblea dei Soci sui Bilanci Preventivo e Consuntivo presentati dal Consiglio Nazionale. Tale compito può essere esteso alle sezioni che lo richiedono.

Possono essere incaricati di attività ispettive nei confronti degli organismi associativi locali in merito a questioni economiche.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono tra loro il Presidente. Qualora per legge dovessero essere previsti Revisori ufficiali dei Conti, da nominare anche fra i non Soci, possono essere previsti compensi in applicazione della lettera c) sesto comma art.10 Decreto legge 4.12.97 n.460.

ART.28 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale contemporaneamente alle elezioni dei Revisori dei Conti o con la stessa procedura. Rientra nelle competenze del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che, comunque, riguardino la interpretazione e quelle l'applicazione delle disposizioni statuarie, regolamentari e derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto – pena la decadenza – nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina le controversie.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive. **Le stesse saranno comunicate anche al Consiglio Nazionale.**

I membri effettivi del Collegio dei Probiviri eleggono tra loro il Presidente del Collegio stesso.

ART.29 – COMITATI: COSTITUZIONI E COMPITI

I componenti dei Comitati Tecnico-scientifico, Giuridico, Editoriale, Finanziario **ed Etico** durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

I suddetti comitati sono composti, ciascuno, da almeno 5 elementi tra Soci e non Soci aventi competenza specifica nel settore.

Il Consiglio può chiedere al Comitato Finanziario l'esame dei bilanci dei vari organismi dell'Associazione e può sottoporre alla sua attenzione ogni altra questione attinente l'amministrazione finanziaria.

I Comitati hanno il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario.

I Comitati riferiscono al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può in qualsiasi tempo sostituire uno o più componenti dei comitati, integrarli o confermarli.

ART.30 – GRATUITA' DELLE CARICHE. ASSICURAZIONE

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Revisore dei Conti e Probiviro, ai livelli nazionale, regionale e sezionale, sono gratuite e non possono dare luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso di spese sostenute per l'Associazione entro i limiti stabiliti con delibera dei rispettivi consigli.

Ciascuna di tali cariche, poiché è esercitata nella qualità di volontario, indipendentemente dalle ore di prestazioni, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, svolto nell'associazione, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

L'Associazione, nelle sue varie articolazioni, deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche di cui sopra e i volontari che prestano la loro attività in modo non sporadico, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART.31 – ISPEZIONI E COMMISSARIAMENTI

Possono essere disposte ispezioni di indagine nei confronti dei Comitati Regionali e delle Sezioni**,** qualora da fatti e comportamenti si ravvisino connesse attività non conformi agli scopi od alle finalità dell'Associazione.

Sia i Comitati Regionali che le sezioni possono essere commissariate in cas**i particolarmente gravi** di irregolarità nella gestione, di omissioni, o di violazioni degli Statuti o dei Regolamenti,.

Il Consiglio Nazionale, in caso di irregolarità emerse dalle ispezioni, prende i seguenti provvedimenti:

- invita sempre i Comitati Regionali o le Sezioni a discutere circa le risultanze stesse;
- successivamente, ove sia impossibile correggere gli inconvenienti contestati, la giunta esecutiva nomina uno o più commissari scelti di norma tra, i componenti **il** Consiglio Nazionale e dei Comitati Tecnico-Scientifico, Giuridico e Finanziario.

Il Commissario per le Sezioni è di norma un Socio, esclusi quelli appartenenti alla Sezione commissariata.

Il commissariamento è stabilito per un periodo **da sei mesi ad un anno ed è prorogabile in casi particolarmente gravi.**

Il Commissario cura l'Ordinaria Amministrazione, ammette e rinnova i soci, indice l'assemblea per l'elezione delle cariche sociali ordinarie.

La Giunta Esecutiva Nazionale può dare incarico al Commissario di provvedere anche all'amministrazione straordinaria.

Al Commissario ed al Vice Commissari, **qualora nominato,** spetta un rimborso spese effettivamente sostenute ed eventuali indennità preventivamente determinate dal Consiglio Nazionale. Tutti gli oneri sono a carico della Sezione e del Comitato Regionale commissariati. Sono vietate e, quindi, non riconosciute, eventuali altre indennità deliberate dai Comitati Regionali o dalle Sezioni.

Il Consiglio Nazionale metterà all'ordine del giorno della prima Assemblea Nazionale, le soluzioni prese o da prendere.

ART.32 – APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO

L'approvazione degli Statuti e dei Regolamenti in essi previsti, nonché le relative successive modifiche devono essere approvate dell'Assemblea Nazionale con la maggioranza, in prima convocazione dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione con la maggioranza assoluta degli intervenuti. La seduta è valida, in seconda convocazione ed in deroga all'art.16, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 33 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, elargizioni, sovvenzioni, lasciti, contributi di Enti Pubblici e Privati e dai versamenti che le singole Sezioni locali sono tenute a fare all'Associazione.

.

ART. 34 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale deciderà sulla destinazione del patrimonio di competenza della stessa, che residua dopo la liquidazione, tenendo conto dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 35 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie il foro competente è quello di Roma per questioni che coinvolgono gli Organi Nazionali **ed in caso di violazione delle norme del presente Statuto. Per controversie riguardanti le Sezioni e/o il Comitato Regionale, il Foro competente è quello territoriale.**

ART.36 – PRECISAZIONE

I termini "disabile" e/o " disabilità" adottati nel presente Statuto si intendono comprensivi delle dizioni Handicap, Handicappati, Persone in situazione di handicap, ecc. così come definite dall'OMS, fatte proprie dal Consiglio d'Europa, integrati e classificati con riferimento all'ICD e come contenute nella ICDH, nonché delle linee guide, approvate dal Ministero della Sanità.

ART.37 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto, approvato a maggioranza qualificata dall'Assemblea del **21 settembre 2001** entra immediatamente in vigore.

Eventuali modifiche che potranno essere richieste dagli organi competenti alla ratifica, vengono demandate alla giunta esecutiva per la loro adozione.

Il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti **ed il Collegio dei Probiviri** restano in carica fino alla **elezione dei nuovi organi.**

I Comitati Regionali dovranno essere costituiti al massimo entro il 2002